



COMUNE di CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

Via Regina Margherita 1 (c.a.p. 83040) tel.082792008 fax082792601

ORDINANZA N. 11 PROT. N. 1448 DEL 20/4/2017

MANUTENZIONE E PULITURA DI RIPE, SIEPI E ALBERI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO

PREMESSO che le strade comunali e vicinali devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità, che i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;

RILEVATA la presenza su aree private di rami, siepi, arbusti e piante che si protendono sul sedime di spazi pubblici, strade comunali o assoggettate all'uso pubblico, che per la posizione assunta e le loro caratteristiche, in occasione di nevicate e di eventi atmosferici possono essere suscettibili di caduta, anche parziale, sul piano stradale, con pericolo per l'incolumità dei cittadini ed impedendo o intralciando la circolazione;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla manutenzione periodica di ripe, rive e alvei da depositi di qualsiasi genere, rovi e vegetazione erbacea;

VERIFICATO che i proprietari o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO che alcune cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dagli inadempimenti dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteorologiche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o di altro materiale di lavorazione dei campi;

RITENUTO di non dover procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., data la generalità dei destinatari a cui è indirizzato il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Codice della Strada" artt. 3-29-30-31 ed il D.Lgs n. 495/1992 e ss. mm.ii. relativo al Regolamento di esecuzione;

Visto il Codice Civile agli artt. 868-892-894-895-896-897

Visto il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di C.C. n. 98/1997

Vista la Legge Regionale n. 12 del 30/06/2003

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze ecc) confinanti con corsi d'acqua, sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel Comune di Castel Baronia ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere entro 45 gg alla manutenzione dei terreni incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno d'acqua nei fossi e/o canali che tracimando possono causare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la pubblica e privata incolumità, come di seguito elencato.

- 1- Escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema principale di raccolta;
- 2- Realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà e di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque ed evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- 3- Rimozione tempestiva delle frane;
- 4- Manutenzione delle siepi, taglio rami e delle alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare in quelle aree prospicienti le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità;
- 5- Ripristino dei canali catastalmente individuati nei terreni di competenza.

E DI PROVVEDERE

Alla verifica, messa in sicurezza, taglio ove necessario, di tutti quegli esemplari arborei, arbustivi e rami (alberi inclinati verso la strada, stato vegetativo critico, chioma infestate da vegetazione rampicante) in stato di pericolo per la pubblica

incolumità e sicurezza, ricadenti nella fascia di tre metri dal confine stradale e comunque anche le alberature al di fuori della fascia indicata che, per dimensioni e posizioni, presentano un potenziale pericolo in termini di ribaltamento per le pubbliche vie, secondo le direttive del legislatore in materia oltre alla rimozione degli esemplari caduti;

1- Al monitoraggio di tutti gli esemplari che, nelle suddette posizioni, non vengono abbattuti;

2- Alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e scarpate stradali, sia a monte che a valle, in modo da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale;

3- A garantire la corretta regimazione delle acque attraverso il mantenimento e la pulizia dei fossi nei terreni agricoli coltivati ed incolti, di pertinenza di fabbricati e lungo le strade pubbliche in modo da evitare, in caso di piogge, dilavamenti ed erosione dei terreni con invasione di fango e detriti sulle sedi stradali, adottare tutte le pratiche agricole, adeguate alla conformazione, tipo ed uso del terreno da mantenere sempre in buono stato di efficienza, con la realizzazione di solchi trasversali sui fondi in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali realizzati o esistenti, o verso corsi d'acqua naturali, pozzetti di raccolta presi posti a tale servizio, ivi compresi i canali catastalmente individuati;

4- Evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento e la bruciatura di ceppi di alberi che sostengono le ripe, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale (capezzagna).

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata nella presente ordinanza.

PREAVVISA

Che qualora dalle inadempienze delle disposizioni di cui innanzi possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità o sicurezza, ovvero in caso di ostinata inadempienza, l'Amministrazione comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con successiva procedura di recupero spese a carico dei soggetti inadempienti

Di premunirsi, per l'esecuzione di quanto sopra ordinato, dell'apposito titolo abilitativo e/o Autorizzazione e/o comunicazione da parte degli enti competenti in materia qualora previsto la normativa vigente.

Che per le trasgressioni comprese nel nuovo codice della strada artt. 29-31-32-33 saranno applicate le sanzioni in essi previste per una somma compresa tra € 168,00 a € 674,00

Per le sanzioni amministrative non previste nel codice della strada si stabilisce quanto segue:

- Per le trasgressioni alle presenti disposizioni ai sensi del regolamento comunale di polizia rurale saranno applicate le corrispondenti sanzioni per una somma di € 103,29 (ex 200.000 lire) art 19;

- Per ogni altra trasgressione non compresa nei casi sopra indicati, sarà applicata la sanzione fissa da 25€ a 250,00€ ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e della lg 689/1981

Che qualsiasi danno a terzi, che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto nella presente ordinanza, è a carico del privato secondo la sopra citata normativa ed è pertanto posto in capo al soggetto inadempiente, che dovrà versare ogni danno.

Controlli sul rispetto dell'Ordinanza saranno svolti da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno all'individuazione dei proprietari dei fondi interessati.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comunecastelbaronia.it) e presso i luoghi di affissione pubblica e trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri in Piazza Dante;

RICORDA CHE

In caso di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art 197 del C.d.S., ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art 2051 del codice civile.

Avverso la presente ordinanza chiunque abbia un interesse legittimo può proporre ricorso al TAR entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Dalla residenza municipale, li 19/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC
Geom. Nicola Saracino

